



Bolzano, 27 dicembre 2012

Gentili signore e signori,

vi sottoponiamo due questioni che riguardano l'ammissione al TFA di Bressanone.

1. A fronte di un alto numero di dichiarazioni dei titoli di studio che la LUB considera incomplete, il Rettore della LUB ha emanato un provvedimento d'urgenza che consente di integrare o rettificare le dichiarazioni già rese. Si creano due elenchi distinti, A e B. Nel primo elenco sono compresi coloro che hanno dichiarato quanto richiesto dalla LUB, nel secondo coloro che devono correggere o integrare le loro dichiarazioni.

I candidati hanno ricevuto in data 21 dicembre alle ore 16.15 una mail molto generica, che non chiarisce in modo univoco la probabile causa di esclusione dalle rimanenti prove di accesso al TFA.

I candidati, persone che attendono da anni quest'opportunità e che vivono già una situazione di stress dovuta alla lungaggine dei tempi di attuazione del TFA, alla necessità di coniugare tempi di lavoro, studio e famiglia, sono stati lasciati da soli con il loro problema. La LUB infatti rimane chiusa dalle ore 16 del 21 dicembre fino al 6 gennaio, 17 giorni di panico senza nessuno a cui rivolgersi per avere risposte certe.

Coloro che si sono rivolti a noi sono principalmente candidati delle classi di concorso "seconda lingua", già inseriti nelle graduatorie d'istituto e quindi certamente in possesso dei titoli di studio necessari.

La suddivisione dei candidati che hanno superato il primo test in elenco A e B pone le basi per ricorsi, specie se, come pare, la LUB stessa fosse corresponsabile di una buona parte degli "errori" commessi nella dichiarazione dei titoli.

La causa di esclusione potrebbe riguardare la mancata dichiarazione di alcuni esami. Sia nel bando, sia nella modulistica la LUB richiedeva la dichiarazione dei soli "esami aggiuntivi".

L'espressione "esami aggiuntivi" è problematica. Si intendono tutti gli esami indicati nei decreti ministeriali oppure solo quelli sostenuti post laurea?

A rigor di logica, la formulazione vale per gli esami che integrano il piano di studio dopo la laurea, ma non è applicabile agli esami sostenuti all'interno del normale piano di studio.

L'espressione "esami aggiuntivi" non è contenuta né nel DM 39/1998 né nel DM 22/2005. Nel primo si parla di esami compresi nel piano di studio, mentre nel secondo si parla di crediti minimi necessari. Neanche le deliberazioni di Giunta provinciale del 2006 che elencano i requisiti per l'insegnamento della L2 parlano di esami aggiuntivi.

Ci risulta che la mancanza di chiarezza nel bando e nella modulistica proposta sia stata ulteriormente aggravata dalle informazioni fornite telefonicamente dalla segreteria della LUB, che avrebbe sostenuto che per esami aggiuntivi si intendono **solo** gli esami sostenuti **post laurea**.

Se la LUB avesse incluso nell'elenco B i candidati che hanno dichiarato solo gli esami aggiuntivi e non quelli sostenuti all'interno del normale piano di studio, ci troveremmo di fronte ad una ingiusta penalizzazione, causata dalla confusione creata dall'amministrazione universitaria stessa.

Se la nostra ipotesi corrispondesse al vero, l'amministrazione universitaria dovrebbe accogliere le integrazioni senza penalizzare coloro che essa stessa ha indotto in errore.

2. La seconda questione che vi sottoponiamo riguarda il diritto di sciopero "interpretato" da una FAQ sul sito della LUB che riportiamo di seguito:

2) L'attività di servizio come viene calcolata?

Nel caso di una supplenza annuale con entrata in servizio ad esempio in data 01/09/2010 e attività di servizio fino al 31/08/2011 incluso, si calcolano 365 giorni. Per eventuali assenze non retribuite non si calcola il rispettivo periodo. Il servizio prestato conta indipendentemente dalle ore settimanali prestate. Ad esempio in caso di **sciopero** di un giorno intero senza retribuzione: **il giorno va detratto**; in occasione di assenze per maternità – congedo facoltativo con il 30% di retribuzione si considera invece attività di servizio effettiva.



Lo sciopero non è una qualunque assenza dal lavoro, ma un'astensione volontaria dalla prestazione lavorativa costituzionalmente prevista e tutelata. Tale astensione non ha alcun effetto né sulla contribuzione ai fini della pensione, né sul calcolo del servizio.

Il docente che ha esercitato un diritto garantito dalla Costituzione si trova ad essere penalizzato dall'inaccettabile interpretazione della LUB.

Pertanto la richiesta dell'amministrazione universitaria di Bolzano, unica su tutto il territorio dello Stato, è illegittima, priva di fondamento e configura gli estremi di un comportamento antisindacale.

Chiediamo dunque che l'amministrazione provveda senza indugi a correggere la sua indicazione.

In attesa di un riscontro

**Cordiali saluti
Sabine Giunta
FLC-GBW CGIL-AGB**

